

N. 23-1/2024 R.G.

Sovraindebitamento di Marone Giuseppe



TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice

Premesso che:

- con decreto 16.7.2022 il Tribunale di Cuneo, su istanza del 5.7.2022 di Marone Giuseppe, nominava il professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni che la legge n. 3/2012 e succ. mod. attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. cit. in persona della dr.ssa Stefania Marro per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla legge citata agli O.C.C.; la procedura si svolgeva fino al 19.12.22 allorquando il Tribunale ne disponeva la sospensione a seguito di segnalazione dell'OCC sulla pendenza di procedura presso il SERT per la ludopatia del sig Marone emersa proprio durante l'espletamento delle funzioni e dei compiti dell'OCC; pertanto successivamente con istanza 5.2.204 il ricorrente comunicava che il Giudice Tutelare con decreto 16.10.23 aveva disposto l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno in favore del Marone, con nomina quale amministratore della sig. Selene Marone, figlia del ricorrente; pertanto l'OCC procedeva con deposito della relazione particolareggiata;

- in data 18.04.2024 il Marone depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3/2012, cui era allegata l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista delegato;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che risulta applicabile la L 3/2012 in quanto la procedura è sorta con il ricorso del Marone del 5.7.22 e quindi opera la ultrattività di tale legge ai sensi dell'art 390 CCII,

- che sussista la propria competenza ai sensi degli artt. 14 ter, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;

- che il ricorrente è debitore non fallibile e quindi non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;

- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 ter, comma 3, l. cit.;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma 4, l. cit., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire



compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice, ex art. 14 ter, comma 5, l. cit.;

- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non è emersa né colpa grave, né malafede o frode, in quanto la ludopatia che ha afflitto il Marone risulta accertata e comprovata e come patologia non consente di qualificare gli atti patrimoniali compiuti come afflitti da colpa grave, malafede, ( Tribunale Torino 26.7.23, Tribunale S.M.Capua Vetere 20.7.203 citate ad hoc dal ricorrente) i;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 ter l. cit. ed appare ammissibile;

- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b), appare un evidente errore del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 nonies, comma 5, l. 3/2012;

Dato atto che l'esposizione debitoria del Marone risulta postata in euro 70.646,75 di cui € 35.834,22 mentre l'attivo, come reddito disponibile, viene prudenzialmente stimato in euro 36.776,50,

rilevato che le spese prededucibili sono date dal compenso dell'OCC non ancora liquidato e dalle spese legali, quantificate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge

Preso atto che Marone Giuseppe propone di liquidare il suo patrimonio, dato da eccedenza (rispetto al necessario per vivere) del suo reddito da lavoro autonomo, e da eventuali sopravvenienze, per 4 anni, al fine di pagare i suoi creditori

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 27.01.2012, n. 3, e succ. mod.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Giuseppe Marone, nato a Sanremo 3.7.1961 ai sensi dell'art. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

Nomina

Liquidatore la dr.ssa Stefania Marro con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit.;

Dispone

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 nonies, comma 5, l. n. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

- dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- dato atto che, ai sensi dell'art 14 undecies l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della



stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;  
- dato atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 duodecies, comma 1, l. n. 3/2012;  
dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma nonché nel caso, quale bene necessario per l'esercizio della attività di lavoro da cui deve derivare il reddito messo a disposizione come attivo e precisamente Volvo V40 tg EY048JY per la quale il Marone si è impegnato a corrispondere alla procedura il controvalore di euro 7.500,00 in 4 anni

Fissa

ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), l. cit., il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.900,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;)

Dispone

che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Cuneo;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 23/04/2024

Il Giudice  
dr. N.Fiorello

